

(N 2074)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 6 dicembre 1951*  
(V. Stampato N. 520-129) (1)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

**(DE GASPERI)**

**di concerto con tutti i Ministri**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 15 DICEMBRE 1951

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E. N. P. A. L. S.).

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, è ratificato con le seguenti modificazioni:

*Art. 2.* — È aggiunto il seguente comma:  
« Sono applicabili all'Ente tutti i benefici, i privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

*Art. 3.* — *Ai lavoratori dello spettacolo: categoria n. 8* — concertisti e professori di orchestra — sono aggiunti: « orchestrali e bandisti ».

*Sono aggiunte le seguenti categorie:*

« 20°) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli Enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalla Radio Audizioni Italia, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere custodi e personale di pulizia dipendenti dagli Enti ed imprese sopra nominati;

21°) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie

dei cavalli da corsa; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti ».

*Art. 6.* — *Al primo comma è aggiunto il seguente:*

« Le imprese dell'esercizio teatrale e cinematografico hanno l'obbligo di trattenere sulle somme di spettanza delle compagnie teatrali e dei complessi orchestrali, i contributi da questi dovuti per i propri dipendenti durante i periodi di agibilità nei teatri e nei cinema-teatri, e di versarli all'Ente, secondo le modalità che saranno stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Ente stesso ».

*Art. 10.* — *Al primo comma sono aggiunti i seguenti:*

« Il rilascio del certificato sarà subordinato all'adempimento da parte dell'impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico.

L'impresa non sarà ammessa al godimento delle sovvenzioni, contributi e premi dello Stato, se non avrà esibito la dichiarazione dell'Ente che attesti che l'impresa non si sia resa inadempiente con l'Ente stesso ».

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.

## ALLEGATO

**DECRETO LEGISLATIVO  
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO**

16 LUGLIO 1947, N. 708

*Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di  
previdenza e assistenza per i lavoratori dello  
spettacolo.*

Art. 1.

La Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, istituita con contratto collettivo 28 agosto 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1934, n. 278, parte seconda, assume la denominazione di « Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo ».

L'Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

L'Ente provvede nei limiti e con le modalità previste dal presente decreto:

a) all'assistenza in caso di malattia a favore degli iscritti e dei loro familiari;

b) alla concessione di prestazioni per i casi di vecchiaia e di invalidità e per i superstiti.

L'iscrizione all'Ente sostituisce a tutti gli effetti, l'assicurazione obbligatoria di malattia di cui alla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni, e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni.

Art. 3.

Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie:

1° artisti lirici;

2° attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni;

3° attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;

4° registi teatrali e cinematografici, aiuto registi;

5° direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri;

6° direttori di scena e di doppiaggio;

7° direttori d'orchestra e sostituti;

8° concertisti e professori d'orchestra;

9° tescorei, coristi, ballerini, e figuranti;

10° amministratori di formazioni artistiche;

11° tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;

12° operatori di ripresa cinematografica, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e della Radio Audizioni Italia;

13° arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;

14° truccatori e parrucchieri;

15° macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzeri;

16° sarti;

17° pittori, stuccatori e formatori;

18° artieri ippici;

19° operatori di cabine, di sale cinematografiche.

Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, l'obbligo della iscrizione all'Ente potrà essere esteso ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal precedente comma.

Il Consiglio di amministrazione può dichiarare esclusi dall'obbligo dall'iscrizione all'Ente, limitatamente all'assicurazione di malattia, gli appartenenti alle categorie suindicate che dimostrino di essere obbligati, per la loro prevalente attività, alla iscrizione presso altro ente.

Art. 4.

Per provvedere alle finalità di cui all'articolo 2, le imprese presso le quali gli iscritti prestano la loro opera, sono tenute a versare appositi contributi stabiliti in percentuale della retribuzione lorda individuale giornaliera percepita da ciascun iscritto.

La retribuzione individuale giornaliera si ottiene dividendo il complesso dei compensi stabiliti per il numero delle giornate di durata del contratto.

Lo stesso criterio vale per le prestazioni effettuate in *pro-rata* anche se queste non siano previste dal contratto.

Ai fini della determinazione degli elementi della retribuzione, sulla quale devono essere calcolati i contributi, valgono le norme stabilite dal decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, per gli assegni familiari.

I componenti le formazioni sociali sono tenuti al versamento dell'intero contributo che dovrà essere computato sull'importo di paga percepito in base alle carature a ciascuno spettanti.

#### Art. 5.

I contributi dovuti all'Ente sono a totale carico delle imprese ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142.

Nei confronti tuttavia degli iscritti appartenenti alle categorie di cui ai numeri dall'1 al 14 incluso dell'articolo 3, i quali percepiscano una retribuzione giornaliera superiore a lire 3.200, le imprese potranno esercitare rivalsa per la metà dei contributi dovuti. L'ammontare della rivalsa è in ogni caso limitato fino alla concorrenza dell'ammontare di cui la retribuzione giornaliera eccede le lire 3.200.

#### Art. 6.

Il versamento dei contributi è effettuato dall'impresa entro i termini che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Nel caso in cui non siasi provveduto al pagamento dei contributi nei termini stabiliti o i contributi siano stati versati in misura inferiore a quella dovuta, l'impresa:

1° è tenuta al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella eventualmente a carico dell'iscritto;

2° deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1;

3° è punita con l'ammenda da lire 100 a lire 500 per ogni iscritto per il quale è stato omesso o ritardato, in tutto o in parte, il versamento dei contributi.

Entro i trenta giorni della richiesta dell'Ente o, nei casi di elevata contravvenzione,

prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado o prima dell'emanazione del decreto penale l'impresa può presentare alla Giunta esecutiva dell'Ente domanda di composizione amministrativa della vertenza.

Qualora l'istanza sia accolta, in luogo della somma aggiuntiva di cui al precedente n. 2 sono dovuti gli interessi di mora nella misura stabilita per l'interesse legale maggiorato di due punti e sarà determinata dalla Giunta esecutiva la somma dell'ammenda non oltre la misura minima stabilita dal precedente n. 3.

#### Art. 7.

Il contributo per l'assicurazione di malattia è dovuto nella misura del 3 per cento della retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 4.

L'importo massimo della retribuzione giornaliera su cui è calcolato il contributo è stabilito in lire 800.

La misura del contributo predetto può essere variata con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, quando la variazione sia imposta dalle risultanze della gestione o da particolari circostanze di carattere straordinario.

#### Art. 8.

Per la concessione delle prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono dovuti i contributi nella stessa misura di quelli previsti per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, nonché di quelli stabiliti per gli assegni integrativi delle pensioni ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, conguagliati in una unica percentuale la cui misura sarà determinata ed eventualmente variata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente.

I contributi di cui al precedente comma saranno dall'Ente accantonati fino a che non saranno emanate ed entreranno in applica-

zione le disposizioni previste dall'articolo 18 per la determinazione delle prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che l'Ente deve corrispondere ai propri iscritti.

#### Art. 9.

L'impresa ha l'obbligo di denunciare all'Ente le persone da esse occupate, indicando la retribuzione giornaliera corrisposta e tutte le altre notizie che saranno richieste dall'Ente per l'iscrizione e per l'accertamento dei contributi.

L'impresa è, inoltre, obbligata a notificare all'Ente ogni variazione nei dati contenuti nella denuncia iniziale.

Le denunce di cui ai precedenti commi devono essere trasmesse all'Ente non oltre cinque giorni dalla conclusione dei contratti o dal verificarsi delle variazioni.

In caso di inosservanza alle disposizioni suddette, l'impresa è punita con l'ammenda da lire 100 a lire 500 per ogni persona occupata per la quale la denuncia sia stata omessa, ritardata o non effettuata esattamente.

L'importo complessivo dell'ammenda non può superare le lire 10.000.

#### Art. 10.

L'ente rilascerà all'impresa un certificato contenente le indicazioni comprese nelle denunce di cui al precedente articolo.

Il certificato dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari incaricati dell'accertamento o della esazione dei tributi.

#### Art. 11.

Ad ogni iscritto è rilasciato dall'Ente un libretto personale.

L'impresa è tenuta a registrare sul libretto i periodi di occupazione, l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati.

A cura dell'Ente saranno trascritti sullo stesso libretto le indennità e le altre prestazioni concesse agli iscritti nonché, alla fine di ciascun anno, gli importi totali dei contributi afferenti all'assicurazione di malattia e di

quelli dell'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

Le registrazioni di competenza dell'impresa devono essere eseguite al massimo ogni settimana ed in ogni caso quando l'iscritto cessa dalla sua occupazione o ne faccia richiesta.

In caso di inesatta o incompleta registrazione dei dati sul libretto personale, l'impresa è punita con l'ammenda non superiore a lire 10.000 salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

#### Art. 12.

L'iscritto ha diritto alle prestazioni di malattia anche nel caso in cui, al verificarsi del rischio, l'impresa non abbia ottemperato al versamento dei contributi.

In tal caso l'Ente, fermo restando il disposto dell'articolo 6, dovrà rivalersi sulle imprese del costo delle prestazioni corrisposte durante il periodo di mancato versamento.

#### Art. 13.

L'indennità giornaliera che compete allo iscritto in caso di malattia è pari al 50 per cento della media delle ultime cento paghe giornaliere, percepite.

L'indennità non può superare l'importo di lire 200 giornaliera.

Per la concessione dell'indennità giornaliera e delle prestazioni curative, valgono, fino a che non saranno emanate le nuove disposizioni previste dall'articolo 19, le norme stabilite con il contratto collettivo 28 agosto 1934, pubblicato sul bollettino ufficiale del soppresso Ministero delle corporazioni e per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 1934.

#### Art. 14.

Ai familiari dell'iscritto, per il quale risultino versati o dovuti almeno sessanta contributi giornalieri dal primo gennaio dell'anno precedente, spetta l'assistenza sanitaria che comprende:

- a) prestazioni medico-chirurgiche generiche ambulatoriali e domiciliari;
- b) prestazioni specialistiche ambulatoriali;
- c) assistenza in caso di parto.

d) ricovero in ospedali convenzionati per un periodo massimo di trenta giorni continuativi. Il ricovero non è concesso per le malattie nervose e mentali e per quelle ad andamento cronico.

Le prestazioni concesse negli ambulatori dell'Ente e in quelli convenzionati comprendono anche la somministrazione dei medicinali necessari per le cure praticate negli ambulatori stessi.

Agli effetti del diritto alle suindicate prestazioni sono considerati familiari degli iscritti:

a) il coniuge, purchè non eserciti attività retribuita, se si tratta della moglie, o sia inabile permanentemente al lavoro se si tratta del marito;

b) i figli legittimi naturali ed adottivi fino all'età di quindici anni ed oltre se invalidi permanentemente al lavoro, fino all'età di 18 anni, se frequentanti scuole diurne;

c) i genitori quando abbiano superato il 60° anno di età il padre ed il 55° anno la madre, oppure siano invalidi permanentemente al lavoro;

d) i fratelli e le sorelle fino all'età di 15 anni ed oltre se invalidi permanentemente al lavoro, fino all'età di 18 anni se frequentanti scuole diurne.

In ogni caso le persone di cui sopra debbono essere conviventi con l'iscritto e a totale suo carico.

Le prestazioni di cui al presente articolo sono concesse con le stesse norme alle stesse condizioni e con gli stessi limiti stabiliti per gli iscritti principali, salvo quanto diversamente disposto nello stesso articolo.

#### Art. 15.

Le prestazioni per la invalidità, vecchiaia e per i superstiti saranno stabilite dalle norme previste dall'articolo 19.

Qualora prima della emanazione di dette norme per taluno degli iscritti dovessero verificarsi le condizioni che darebbero luogo a liquidazione di prestazioni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l'Ente è tenuto a corrispondere,

provvisoriamente, le prestazioni stesse nelle misure e con le modalità e i requisiti previsti dalle norme che regolano l'assicurazione medesima.

#### Art. 16.

La vigilanza ed il controllo per l'applicazione del presente decreto sono affidati all'Ispettorato del lavoro.

L'Ispettorato del lavoro è autorizzato ad avvalersi, per la vigilanza sull'applicazione del presente decreto, di funzionari designati dall'Ente, i quali hanno libero accesso nei locali di pubblico spettacolo.

Gli incaricati dei controlli debbono essere muniti di documenti rilasciati dai competenti Ispettorati del lavoro e devono esibire tali documenti alla direzione dell'impresa presso la quale devono effettuare il controllo.

Le imprese sono obbligate a mettere a disposizione delle persone incaricate dei controlli i libri di paga e di matricola e non possono rifiutarsi agli altri accertamenti che detti incaricati ritengano necessari.

Le imprese che rifiutino agli incaricati del controllo di prendere visione delle registrazioni e dei documenti di lavoro sono puniti con ammenda da lire 500 a lire 5000.

#### Art. 17.

L'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, con decreto del Capo dello Stato promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia, udito il parere del Consiglio di Stato.

#### Art. 18.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro possono, essere sciolti gli organi di amministrazione dell'Ente e può essere nominato un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente.

Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario e la misura della sua retribuzione che sarà posta a carico del bilancio dell'Ente.

Art. 19.

Con provvedimento da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite tutte le norme occorrenti per integrare le

disposizioni del presente decreto per quanto concerne la natura, i limiti, le condizioni e le modalità per la concessione delle prestazioni assicurative, nonché il coordinamento della attività dell'Ente con quella dell'Istituto nazionale previdenza sociale e dell'Istituto nazionale assicurazione malattia.

Art. 20.

Le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 e 15 del presente decreto, hanno effetto dal 1° gennaio 1947.